

Schema di convenzione per la gestione del progetto di e-Government denominato

"INTEMA 2000"

tra gli Enti sottoelencati e partecipanti alla realizzazione del progetto INTEMA 2000

1	Regione Abruzzo
2	Provincia dell'Aquila
3	Provincia di Teramo
4	UNCEM

COMUNITA' MONTANE

5	Alto Vastese Zona
6	Altosangro e Altopiano Cinquemiglia
7	Marsica 1 zona E
8	Aventino Medio Sangro Abruzzo Zona Q
9	Campo Imperatore Piana di Navelli
10	Gran Sasso Zona O
11	Vomano fino E Piomba Zona N
12	Laga M
13	Maielletta Zona P
14	Peligna Zona F
15	Valle del Giovenco
16	Valsangro Zona S
17	Vestina Zona 1
18	Zona M

ENTI

19	Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga
20	M.I.U.R. Ufficio scolastico Regionale per l'Abruzzo
21	Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga
22	Prefettura di Teramo
23	Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata
24	Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani
25	Azienda Consortile Acquedotto del Ruzzo
26	Camera di Commercio Industria e Artigianato Agricoltura
27	Zona G della Valle Roveto
28	Amiternina zona omogenea A
29	Parco Regionale Sirente Velino

COMUNI

30	Acciano- AQ
31	Aielli – AQ
32	Alba Adriatica-TE
33	Alfedena – AQ
34	Ancarano – TE
35	Anversa degli Abruzzi – AQ
36	Arsita – TE
37	Atri – TE
38	Avezzano – AQ
39	Balsorano – AQ
40	Barete – AQ
41	Barisciano – AQ
42	Barrea – AQ
43	Basciano – AQ
44	Bellante –AQ
45	Bisegna – AQ
46	Bisenti – TE
47	Bomba – CH
48	Bugnara – AQ
49	Cagnano Amiterno –AQ
50	Campoli – TE
51	Campo di Giove – AQ
52	Campotosto – AQ
53	Canzano – TE
54	Capestrano – AQ
55	Capitignano – AQ
56	Caporciano –AQ
57	Cappadocia – AQ
58	Carapelle Calvisio – AQ
59	Castel Castagna – TE
60	Castel di Ieri – AQ
61	Castel di Sangro – AQ
62	Castelguidone – CH
63	Castellafiume – AQ
64	Castellalto –TE
65	Castelli –TE
66	Castelvecchio Calvisio – AQ
67	Castiglione Messer Raimondo – TE
68	Castilenti – TE
69	Cellino Attanasio – TE
70	Cerchio – AQ
71	Cermignano –TE
72	Civitella del Tronto – TE
73	Cocullo – AQ
74	Colledara –TE

75	Colledimezzo – CH
76	Collelongo –AQ
77	Collepietro – AQ
78	Colonnella – TE
79	Controguerra – TE
80	Corfinio – AQ
81	Corropoli – TE
82	Cortino – TE
83	Crognaleto – TE
84	Cupello – CH
85	Fallo – CH
86	Fano Adriano – TE
87	Fontecchio – AQ
88	Fossa – AQ
89	Gagliano Aterno – AQ
90	Gioia dei Marsi – AQ
91	Gissi – CH
92	Giulianova – TE
93	Goriano Sicoli – AQ
94	Introdacqua –AQ
95	Isola del Gran Sasso –TE
96	L'Aquila
97	Lama dei Peligni – AQ
98	Lecce nei Marsi – AQ
99	Lettopalena – CH
100	Lucoli – AQ
101	Magliano dei Marsi – AQ
102	Martinsicuro – TE
103	Massa D'Albe – AQ
104	Molina Aterno – AQ
105	Montefino – TE
106	Montelapiano – CH
107	Monteodorisio – CH
108	Montereale – AQ
109	Montorio al Vomano – TE
110	Morro d'Oro – TE
111	Mosciano Sant'Angelo –TE
112	Navelli – AQ
113	Neretto – TE
114	Notaresco – TE
115	Ocre – AQ
116	Opi –AQ
117	Ortona dei Marsi – AQ
118	Ortucchio – AQ
119	Ovindoli – AQ
120	Pacentro – AQ
121	Penna Sant'Andrea – TE
122	Pennapedimonte – CH
123	Pescocostanzo –AQ
124	Pettorano sul Gizio – AQ
125	Pietracamela – TE
126	Pineto – TE
127	Pizzoli – AQ
128	Prata d'Ansidonia – AQ
129	Pratola Peligna –AQ
130	Prezza –AQ
131	Raiano – AQ
132	Rivisondoli – AQ
133	Rocca di Cambio – AQ

134	Rocca di Mezzo –AQ
135	Rocca Pia – AQ
136	Rocca Santa Maria – TE
137	Roccacasale –AQ
138	Roccaspinalveti –CH
139	Roseto degli Abruzzi – TE
140	S. Benedetto In Perillis – AQ
141	S. Demetrio ne'Vestini – AQ
142	S. Eusanio Forconese – AQ
143	San Pio delle Camere – AQ
144	Sant'Egidio alla Vibrata – TE
145	Sant'Omero – TE
146	Sante Marie – AQ
147	Santo Stefano di Sessanio – AQ
148	Scanno – AQ
149	Scontrone – AQ
150	Scurcola Marsicana – AQ
151	Secinara – AQ
152	Silvi – TE
153	Sulmona – AQ
154	Tagliacozzo – AQ
155	Teramo
156	Tione degli Abruzzi – AQ
157	Torano Nuovo – TE
158	Tornimparte – AQ
159	Torricella Sicura – TE
160	Tortoreto – TE
161	Tossiccia – TE
162	Trasacco –AQ
163	Valle Castellana – TE
164	Villa Sant'Angelo – AQ
165	Villa Santa Lucia degli Abruzzi – AQ
166	Villalago – AQ
167	Villavallelonga – AQ
168	Villetta Barrea – AQ

DEFINIZIONI

<u>Dipartimento</u>	Dipartimento per le Innovazioni e le Tecnologie della presidenza del Consiglio dei Ministri, ente di selezione dei progetti e-government presentati dagli enti locali
<u>Comune capofila/Affidatario</u>	il comune che ha presentato per conto di tutti gli enti compartecipanti e al quale competono funzioni di coordinamento delle attività
<u>Enti (Acronimo Progetto)/Compartecipanti/aggregazione</u>	gli enti partecipanti al progetto ed aderenti alla presente convenzione
<u>Decreto</u>	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2002
<u>Avviso</u>	avviso di apertura della selezione dei progetti e-government, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 78 del 3 aprile 2002
<u>Comitato di Coordinamento</u>	i Responsabili di ogni area di servizio e i responsabili nominati dal partner tecnologico

PREMESSO CHE:

- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2002 sono state definite le modalità per il co-finanziamento di progetti finalizzati all'attuazione del Piano di azione e-Government emanato il 23 giugno 2000;
- in attuazione del suddetto decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 78 del 3 aprile 2002 il primo Avviso per la selezione dei progetti di e.Government da ammettere a finanziamento;
- i comuni di cui all'elenco allegato hanno inviato una dichiarazione di intenti in cui si impegnano a mantenere una stabile collaborazione per lo sviluppo di iniziative condivise nell'ambito del piano per l'e-government nazionale nonché a collaborare alla predisposizione delle proposte progettuali da presentare;
- in data 10 giugno 2002, la provincia del L'AQUILA, ha presentato, in nome e per conto degli Enti sopra elencati, il progetto INTEMA 2000.net in qualità di capofila;
- con nota prot. DIT/CD/2751 del 15/11/2002 il Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie ha confermato il finanziamento da parte del Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie per un importo di € 200.000,00, come primo avvio
- il progetto INTEMA 2000. intende mettere a disposizione in ventiquattro mesi a decorrere dalla stipula della convenzione tra la Provincia del L'AQUILA ed il Ministero per l'Innovazione, un sistema di pubblicazione di servizi on line per il cittadino e per le imprese.
- ogni ente partecipante al progetto INTEMA 2000 ha preso atto degli oneri derivanti dalla partecipazione al progetto indicati nell'allegato schema;

- la Provincia capofila ha indicato quale responsabile istituzionale del progetto l'Architetto Sandro Rinalduzzi che si avvarrà di un comitato intersettoriale allo scopo istituito
- per l'ottenimento del co-finanziamento, ai sensi dell'art. 4 comma 1 dell'Avviso di selezione dei progetti e-government risulta indispensabile formalizzare l'aggregazione dei compartecipanti al progetto in una forma associativa prevista dal Titolo II, Capo V°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, che si ritiene di individuare nella convenzione di cui all'art. 30 del testo di legge indicato
- la convenzione regola quindi i rapporti tra gli enti locali impegnati a realizzare il progetto INTEMA 2000., consentendo alla provincia capofila, che si conferma nella Provincia del L'Aquila, di assumere a propria volta tutti gli impegni derivanti dalla convenzione che esso stipulerà col Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie
- Vista la citata comunicazione del 15 novembre 2002, prot. DIT/CD/2751 con il quale il Dipartimento notifica il termine per la stipula della convenzione tra lo stesso ed la Provincia del L'Aquila ai fini dell'ottenimento del citato co-finanziamento

TUTTO CIÒ PREMESSO FRA I SOTTOSCRITTORI DEL PRESENTE ATTO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premessa e impegni generali

1. La premessa costituisce parte integrante della presente convenzione.
2. Ciascun ente di cui all'allegato elenco ribadisce il proprio impegno alle finalità che hanno permesso di costituire l'aggregazione del progetto INTEMA 2000 e a realizzarlo secondo le linee definite dalla medesima e assicura agli altri compartecipanti ogni sforzo per evitare decisioni contrarie all'impegno assunto nella consapevolezza dei danni e delle conseguenze che esse potrebbero determinare.

Art. 2 - Oggetto

1. La presente Convenzione ha ad oggetto la definizione dei rapporti economici e giuridici tra gli enti che hanno aderito al progetto denominato INTEMA 2000., al fine di suddividere gli oneri, i corrispettivi ed i risultati secondo criteri di uguaglianza, pari dignità, anche in riferimento alla dimensione e al tipo di ente.
2. Gli enti compartecipanti designano la Provincia del L'Aquila quale capofila dell'aggregazione, e danno mandato all'organo competente di sottoscrivere la convenzione col Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie per l'ottenimento del co-finanziamento del progetto nella misura indicata dalla nota del Dipartimento citata in premessa: la Provincia del L'Aquila è quindi

a tutti gli effetti l'affidatario del progetto INTEMA 2000. verso il Dipartimento.

Art. 3 - Obblighi degli enti

1. Ciascun co-presentatore incarica il La Provincia del L'Aquila, con riferimento alle regole di compartecipazione descritte all'art. 6 ed alle obbligazioni derivanti dalla stipulazione della Convenzione con il Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie, di realizzare il progetto INTEMA 2000 co.net rispettando obiettivi, contenuti, tempi, modalità esecutive di svolgimento e condizioni economiche convenute o disposte dal Dipartimento per l'Innovazione.
2. Ciascun co-presentatore garantisce al la Provincia del L'Aquila la massima collaborazione per rendere il compito dell'affidatario conforme alle necessità di realizzazione del progetto con le caratteristiche e le modalità nello stesso definite, impegnandosi ad assumere il ruolo eventualmente necessario di comune pilota di sperimentazione, ad approvare il piano di implementazione che sarà eventualmente proposto dal comune capofila, nonché fornendo il sostegno organizzativo per il funzionamento dell'organizzazione.
3. Il la Provincia del L'Aquila si impegna a svolgere il ruolo di capofila con la massima diligenza, atta a raggiungere sia gli scopi progettuali sia a garantire il mantenimento dell'armonia di rapporto tra gli enti di cui all'allegato elenco.

Art. 4 – Durata

1. La presente Convenzione ha durata di mesi 24, pari alla durata del progetto come da documentazione approvata dal Dipartimento, decorrente dalla data della sottoscrizione della convenzione con il Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie.
2. La durata potrà essere eventualmente prorogata previa autorizzazione del Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie.

Art. 5 – Referenti tecnici ed istituzionali

1. Ciascun ente si impegna a mettere a disposizione dell'organizzazione i referenti tecnici ed istituzionali necessari: l'elenco completo dei referenti sarà riportato in apposita scheda che sarà trasmessa agli enti aderenti.
2. La Provincia capofila, come previsto nel progetto, nominerà e sarà supportato da un Comitato di Coordinamento.

Art. 6 – Regole di compartecipazione: responsabilità e compiti

1. Ciascun ente partecipante prende atto che la spesa progettuale è distinta in spesa condivisa ed in spesa diretta, secondo le decisioni che

assumerà la Provincia capofila seguendo le indicazioni di progetto e che sono riportate nell'allegato A).

2. S'intende per spesa condivisa quella amministrata ed impegnata direttamente dalla Provincia capofila ed in via generale:
 - la spese di progettazione generale, di direzione, controllo e rendicontazione del progetto
 - le spese di progettazione e realizzazione delle infrastrutture e degli applicativi necessari per il progetto
 - ogni altra spesa attinente al ruolo di capofila connessa alla fornitura di personale, spazi, beni e servizi generali necessari per la realizzazione del progetto
 - eventuali spese residuali che venga ritenuto più conveniente ed opportuno centralizzare presso l'Affidatario
3. I co-presentatori autorizzano, sin da ora, l'affidatario a riscuotere dal Dipartimento il finanziamento stanziato.
4. Si intende per spesa diretta quella che non rientra nella previsione del comma 2 che rimane a carico degli enti partecipanti i quali si impegnano a gestirla direttamente e a coprirla con propri mezzi di bilancio nella misura indicativa commisurata al numero di abitanti di riferimento, per un importo pari a 1 € per abitante.
5. Ciascun ente co-presentatore autorizza la Provincia capofila, che prende atto, a:
 - destinare le somme co-finanziate dal partner tecnologico o da sponsor generali o dagli enti presentatori dei progetti collegati alla riduzione del costo totale di realizzazione del progetto
 - la Provincia capofila ha mandato di avviare e concludere ogni contatto e trattativa necessari sul punto precedente.
6. Ciascun compartecipante, per la quota a carico, può fruire di contributi di sponsor, che come tali si dichiarino

Art. 7 - Gestione della spesa condivisa

1. La Provincia capofila si impegna a gestire in forma centralizzata le entrate dovute a finanziamento statale ed alla partnership privata, dando comunicazione periodica a tutti gli enti aderenti in termini di rendiconto delle spese e di stati di avanzamento del progetto.
2. La Provincia capofila si impegna a pagare in base a rendiconti e stati d'avanzamento, a condizione che sia stato introitato il relativo finanziamento statale e privato.

Art. 8 – Diritto di riuso

1. Ciascun partecipante si impegna a rispettare le norme che la Provincia capofila proporrà, tenuto conto anche delle decisioni in merito del Dipartimento, per regolare i diritti d'uso e di distribuzione a enti terzi dei beni materiali ed immateriali che saranno realizzati con le attività di progetto e che rappresentino proprietà comune degli enti di cui all'allegato elenco; lo stesso impegno vale anche per la manutenzione successiva dei beni sopra-indicati utilizzati sia dagli enti sopraccitati sia da enti terzi.
2. La Provincia capofila gestirà le richieste di eventuali altri enti non compresi in questa convenzione, che intenderanno aderire al progetto in fase successiva. Tali enti dovranno, oltre ai costi delle Carte Nazionali dei Servizi e delle Mailbox certificate, versare un contributo per la gestione e un contributo per le infrastrutture che saranno calcolati sulla base del numero di abitanti residenti, ferma restando la necessità dell'approvazione e sottoscrizione della presente convenzione.

Art. 9 - Esclusione di responsabilità

1. Ciascun ente aderente prende atto che la Provincia capofila non può assumere oneri oltre l'importo massimo definito nella presente convenzione per la realizzazione del progetto, e che lo stesso vincolo vale per sé medesimo: qualsiasi impegno e responsabilità comunque assunti nei confronti dei terzi da un partecipante oltre a quanto stabilito nel progetto e nella presente convenzione farà carico solo all'ente stesso.

Art. 10 – Responsabilità per inadempienza progettuale

1. Gli enti di cui all'elenco allegato prendono atto che il La Provincia del L'Aquila riconosce che i termini, le condizioni e le modalità di attuazione del Progetto, stabiliti sia nella convenzione che sarà stipulata con il Dipartimento sia nel progetto, sono a tutti gli effetti perentori ed essenziali con conseguente risoluzione di diritto da parte del Dipartimento in caso di inadempienza. Restano comunque salvi gli effetti di cui all'art. 8.
2. In caso di risoluzione da parte del Dipartimento della convenzione con il La Provincia del L'Aquila per responsabilità degli enti partecipanti con richiesta di retrocessione del co-finanziamento ricevuto, ciascun ente aderente, ove ritenuto responsabile, si impegna a pagare al comune capofila una somma pari al valore dei beni e dei servizi acquisiti per effetto della realizzazione del progetto.
3. Ove non si trovi l'accordo comune, la dichiarazione di responsabilità e la misura delle compensazioni doverose saranno di competenza del collegio arbitrale di cui al secondo comma dell'Art. 11 della presente convenzione.

Art. 11 - Clausola compromissoria tra gli enti aderenti

1. Gli enti di cui all'allegato elenco si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero comunque insorgere tra loro in dipendenza della presente convenzione nel rispetto della previsione di impegno di cui al secondo comma dell'articolo 1.
2. In caso di mancato accordo, la risoluzione della controversia insorta, anche in corso di realizzazione del progetto, sarà devoluta ad un Collegio Arbitrale composto da tre membri, dei quali due saranno designati uno ciascuno dalle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, dal Presidente del Tribunale de L'Aquila.
3. La pronuncia del Collegio su un caso vincola i partecipanti ad accettare la stessa soluzione in caso di eventuali successive e analoghe controversie.
4. Il Collegio Arbitrale, che avrà sede a L'Aquila, deciderà con procedimento rituale secondo equità.

Art. 12 – Trattamento dei dati personali

1. Tutti i dati personali saranno utilizzati dall'Affidatario per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente.

Art. 13 – Oneri fiscali e spese contrattuali

1. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5, secondo comma, del DPR 26 ottobre 1972, n. 634 e successive modifiche e integrazioni, a cura e spese della parte richiedente. E' inoltre esente da bollo ai sensi dell'articolo 16 della tabella B annessa al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, modificato dall'articolo 28 del DPR 30 dicembre 1982, n. 955.